

**NELLA PRECOMPILATA ONERI DETRAIBILI SOLTANTO CON PAGAMENTI TRACCIABILI -**

Agenzia Entrate in FiscoOggi - Normativa e Prassi del 16 ottobre 2020

**La condizione fa eccezione per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.**

Dal periodo d'imposta 2020, i dati da comunicare all'Agenzia delle entrate ai fini della precompilata, relativi alle spese sanitarie e veterinarie, a mutui agrari e fondiari e agli altri oneri indicati nell'**articolo 15** Link:

<https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7bCD9C819F-EDB7-4A06-9F22-9239AC225763%7d&codiceOrdinamento=200001500000000&idAttoNormativo=%7b31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7d> del Tuir, riguardano esclusivamente i pagamenti effettuati con assegno bancario o postale o altri sistemi tracciabili come le carte di credito. È quanto stabilisce l'Agenzia delle entrate con due distinti provvedimenti del 16 ottobre 2020.

**Tracciabilità delle spese sanitarie veterinarie**

I dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all'Agenzia delle entrate dal Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata devono riferirsi, da quest'anno, soltanto ai pagamenti effettuati con versamento bancario o postale o tramite altri sistemi di pagamento tracciabili come le carte di credito o debito e prepagate.

È quanto stabilisce il **provvedimento** Link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707545/Provvedimento+tracciabilità+oneri+sanitari+e+veterinari.pdf/882b7149-79d6-2941-d04d-6131504a324a> del 16 ottobre, a firma del direttore dell'Agenzia Ernesto Maria Ruffini, in attuazione dell'articolo 1, **comma 679** Link: <https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7bF3C9F6DB-41A0-4AB0-8AF2-F4CE74B909D1%7d&codiceOrdinamento=300010000679000&idAttoNormativo=%7b2A89E911-9717-4DF1-9152-8F67AC56C37F%7d> della legge n. 160/2019 (Bilancio 2020). La norma dispone che la detrazione Irpef del 19% prevista per tali oneri spetta se le spese sostenute sono tracciabili per il Fisco e, in particolare, se effettuate con versamento bancario o postale e con le altre modalità di pagamento previste all'**articolo 23** Link:

<https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7bD081ADB7-569A-46D9-9331-862A89EED2F1%7d&codiceOrdinamento=200002300000000&idAttoNormativo=%7b801545C2-D10E-4D66-88A5-E96B883E6AEE%7d> del Dlgs n. 241/1997.

Nessun "paletto" circa il sistema di pagamento scelto, prevede il successivo comma **680**, Link: <https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b2A89E911-9717-4DF1-9152-8F67AC56C37F%7d&codiceOrdinamento=300010000680000&articolo=Articolo%201-com680> per le detrazioni riconosciute in relazione agli acquisti di medicinali e di dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Il flusso informativo oggetto del provvedimento, ricordiamo, è previsto dall'**articolo 3**, Link: <https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b652481EA-B8BA-4456-A8E2-39612DC4EBE4%7d&codiceOrdinamento=200000300000000&idAttoNormativo=%7bCAC8DFD3-3FAC-4903-BAF3-B3E3F023DCD4%7d> commi 2 e 3, del Dlgs n. 175/2014, che consente all'amministrazione finanziaria di far confluire direttamente nella dichiarazione dei redditi precompilata i dati sugli oneri sostenuti dai contribuenti in relazione alle spese mediche.

**Tracciabilità degli oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie**

Un altro **provvedimento**, Link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707545/Provvedimento+tracciabilità+oneri+diversi.pdf/3532d941-790c-1318-de21-7b7174770130> dello stesso 16 ottobre, del direttore dell’Agenzia, prende in considerazione, sempre ai fini della precompilata, i dati sugli oneri detraibili, diversi dalle spese sanitarie e veterinarie, da trasmettere all’Agenzia delle entrate ai sensi, questa volta, del comma 1, **articolo 3**, Link:

<https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b652481EA-B8BA-4456-A8E2-39612DC4EBE4%7d&codiceOrdinamento=200000300000000&idAttoNormativo=%7bCAC8DFD3-3FAC-4903-BAF3-B3E3F023DCD4%7d> Dlgs n. 175/2014 e in base ai relativi decreti Mef (si tratta interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui, assicurazioni sulla vita, contributi previdenziali ed assistenziali, eccetera). Anche in questo caso, il provvedimento stabilisce che gli operatori interessati, dal 2020, nelle comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe Tributaria, dovranno indicare soltanto gli oneri, per i quali spetta la detrazione Irpef del 19%, sostenuti mediante modalità di pagamento tracciabili, ovvero con uno dei sistemi previsti dall’articolo 1, **comma 679**, Link: <https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7bf3c9f6db-41a0-4ab0-8af2-f4ce74b909d1%7d&codiceOrdinamento=300010000679000&idAttoNormativo=%7b2a89e911-9717-4df1-9152-8f67ac56c37f%7d> della legge n. 160/2019 (versamento bancario o postale ovvero mediante altri strumenti di pagamento previsti **dall’articolo 23** del Dlgs n. 241/1997) link: <https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7bd081adb7-569a-46d9-9331-862a89eed2f1%7d&codiceOrdinamento=200002300000000&idAttoNormativo=%7b801545c2-d10e-4d66-88a5-e96b883e6aef%7d> .

**GOVERNO – COVID-19: PUBBLICATO il DCPM 18 OTTOBRE 2020** da DplMo – fonte: Gazzetta ufficiale

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 18 ottobre 2020, il **D.P.C.M. 18 ottobre 2020**, Link: <http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/coronavirus-tutta-la-normativa-e-la-prassi-di-riferimento> recante ulteriori disposizioni attuative del **decreto-legge 25 marzo 2020, n.19**, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del **decreto-legge 16 maggio 2020, n.33**, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Tutte le disposizioni emanate per l’emergenza Coronavirus, link:

<http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/coronavirus-tutta-la-normativa-e-la-prassi-di-riferimento>

L'Inail ha pubblicato la circolare n. 36 del 19 ottobre 2020, con la quale fornisce il piano di progressiva transazione per l'accesso ai servizi in rete dell'Inail esclusivamente tramite le identità digitali.

## Fasi della transizione a SPID, CIE e CNS

### Utenti coinvolti

Obbligo di accesso con SPID, CIE e CNS per le categorie di utenti che seguono. **L'obbligo riguarda i nuovi utenti e quelli già registrati**

1 dicembre 2020

- Agronomi e dottori forestali e loro delegati
- Agrotecnici e agrotecnici laureati e loro delegati
- Avvocati e loro delegati
- CAF imprese e loro delegati
- Centro servizi per il volontariato
- Consorzi Società Cooperative e loro delegati
- Consulenti del lavoro
- Dottore commercialista ed esperti contabili e loro delegati
- Periti agrari e periti agrari laureati e loro delegati
- Raccomandatari marittimi
- Servizi di associazione - Non società e loro delegati
- Servizi di associazione - Società e loro delegati
- Società capogruppo e loro delegati
- Società tra professionisti (STP) e loro delegati
- Tributaristi, revisori e altri professionisti per imprese senza dipendenti e loro delegati
- Istituti di Patronato e loro delegati

28 febbraio 2021

Inail non rilascia più credenziali a nessun utente: i **nuovi** utenti di qualunque categoria accedono con SPID, CIE e CNS. Continuano a rimanere valide le credenziali già rilasciate prima di tale data.

1 marzo 2021

Obbligo di accesso con SPID, CIE e CNS per le seguenti categorie di utenti:

- Amministrazioni statali in gestione per conto dello Stato e loro delegati

**L'obbligo riguarda i nuovi utenti e quelli già registrati.** Continuano a rimanere valide le credenziali già rilasciate prima di tale data per tutte le categorie di utenti che non siano Intermediari, Istituti di patronato e Amministrazioni statali in gestione per conto dello Stato e loro delegati

INAIL

## Fasi della transizione a SPID, CIE e CNS

### Utenti coinvolti

Maggio 2021

Obbligo di accesso con SPID, CIE e CNS per ulteriori categorie di utenti in fase di valutazione. L'individuazione delle categorie e le modalità di estensione dell'obbligo verranno pubblicate con apposite note informative.

1 ottobre 2021

Obbligo di accesso con SPID/CIE/CNS per *tutte le categorie di utenti*  
A nessuna categoria di utenti è consentito l'utilizzo di credenziali Inail

## ALLEGATI A PARTE – INAIL Circolare n. 36 del 19.10.2020 (documento 249)

**IDENTITA' ELETTRONICA - UN PROBLEMA PER I NONNI** da Corriere della Sera di martedì 20 ottobre 2020 in «Noi Cittadini» su edizione Milano, ripubblicata anche mercoledì 21 ottobre 2020 sulla rubrica «Lo dico al Corriere» del Corriere della Sera

Mi riferisco al nuovo sistema di identità digitale. Mia madre ha 95 anni, totalmente invalida fisicamente e mentalmente. Impensabile richiedere lo Spid. Fino ad oggi le compilo i vari moduli Inps, stampo le ricette mediche, controllo i vari referti e le preparo il 730. Quando non avrò più accesso a questi servizi come potrò muovermi? L'unica possibilità è che la dovrei fare interdire, cosa che non farò mai. Ho chiesto a Inps e la risposta è stata si può usare Cie o Cns, sistemi ancora più complicati. Non era possibile mantenere il vecchio sistema solo per gli anziani? (F.B.)

*In uno Stato civile sarebbe stato «doveroso» avere l'occhio di riguardo alle condizioni e ai bisogni dell'anziano, ma l'attuale pazzia dell'informatizzazione assoluta non guarda in faccia a nessuno ... e ci si dimentica di coloro che hanno in passato lavorato per il Paese, molte volte anche ghettizzandoli ... ma, ricordiamoci, che spesso sono ancora o sono stati i migliori ammortizzatori sociali nell'ambiente familiare.*

## **INPS – COVID-19: ACCESSO DIRETTO a TUTTI i SERVIZI dell'INPS** da DplMo – fonte: Inps

L'INPS informa che all'interno del dossier "**Coronavirus: le misure dell'INPS**" è stata pubblicata la nuova sezione "**Covid-19: tutti i servizi dell'INPS**" nella quale sono raggruppati tutti i servizi predisposti dall'Istituto, in ottemperanza delle disposizioni governative, per fronteggiare i risvolti economici e sociali derivanti dalla pandemia da Covid-19. Gli utenti di patronato dovranno accedere dagli appositi servizi di patronato.

Dalla sezione "Covid-19: tutti i servizi dell'INPS" è possibile accedere direttamente ai seguenti servizi:

- [Istanza per l'emersione di un rapporto di lavoro subordinato irregolare;](#)
- Indennità 600/1000 euro;
- Indennità COVID-19 per lavoratori domestici;
- Reddito di Emergenza;
- Congedi COVID-19;
- Bonus baby sitting.

### **CORONAVIRUS: LE MISURE DELL'INPS**

<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=0%3b53000%3b&lastMenu=53000&iMenu=1>

### **COVID-19: TUTTI I SERVIZI DELL'INPS**

<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=0%3b53000%3b53745%3b&lastMenu=53745&iMenu=1>

## **CONFERMA INCARICO ALLA SCADENZA PER DIRIGENTE STRUTTURA SEMPLICE - MANCA**

**DIRITTO SOGGETTIVO** da DoctorNews di martedì 21 ottobre 2020 a cura del dott. Jacopo Grassini - [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net)

L'art. 28 del Ccnl applicato al rapporto non prevede un diritto soggettivo del dirigente incaricato di una struttura semplice a ottenere la conferma dell'incarico alla sua scadenza, ma prevede solo che l'esito positivo della valutazione della commissione competente "realizza la condizione per la conferma nell'incarico già assegnato o per il conferimento di altro della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale ed economico". Ciò significa solo che l'esito positivo della valutazione del primo incarico è condizione necessaria affinché lo stesso incarico (o altro di pari o maggior rilievo) possa essere confermato o rinnovato, ma non anche che l'amministrazione è vincolata a conferire l'incarico dirigenziale a quel soggetto, soprattutto laddove vi sia una rosa di candidati idonei.

## **RESPONSABILITÀ SANITARIA**

***La responsabilità del medico verso il paziente viene prima di ogni cosa.***

***Ma a volte, la fretta o la convinzione che il collega ne sappia di più nel caso concreto abbassa le difese.*** Parole scritte dall'Avv. Paola Maddalena Ferrari ad apertura di piccoli video dossier sull'argomento.

Ad aprire la collana «**Responsabilità Sanitaria in 5 minuti**» la prima videolezione su La responsabilità d'èquipe - Il ruolo defilato non scusa: la massima, i fatti e la conclusione.

I fatti vissuti sono di ottimo insegnamento....e un grazie all'avv.Ferrari!

**ALLEGATI A PARTE - Avv. FERRARI La responsabilità d'èquipe (documento 252)**

## **AZIONE SANITARIA - settembre/ottobre**

È in spedizione il numero 5 di settembre-ottobre di Azione Sanitaria, l'organo di informazione di Feder.S.P.eV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove). La rivista è anche consultabile sul sito della Feder.S.P.eV.: [https://www.federspev.it/documenti/pdf\\_5f9139f4eb463.pdf](https://www.federspev.it/documenti/pdf_5f9139f4eb463.pdf)

Sempre sul sito nella pagina delle “news” vengono pubblicate delle brevi notizie.

Si invitano i nostri iscritti a visitare il sito della Federazione: <https://www.federspev.it/>

## **RICORSI ALLA CORTE COSTITUZIONALE**

[https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC\\_CS\\_20201022144252.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20201022144252.pdf)

Dall'Ufficio Stampa della Corte costituzionale: Comunicato del 22 Ottobre 2020 - Pensioni di elevato importo: legittimo il “raffreddamento” della rivalutazione per un triennio, illegittimo il “contributo di solidarietà” oltre il triennio.

- È stato ritenuto legittimo il “raffreddamento della perequazione”, in quanto ragionevole e proporzionato.
- È stato ritenuto legittimo anche il “contributo di solidarietà” ma non per la durata quinquennale, perché eccessiva rispetto all'orizzonte triennale del bilancio di previsione dello Stato. La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.

***Strana affermazione in «diritto». Legittimo...? Non legittimo...? È...? Non è...? Forse è...! Potrebbe essere...***

***La «ragion di Stato» può, anzi “deve prevalere” per l'ennesima volta, cercando di salvare capra e cavoli, ma le capre incominciano a belare per l'ennesima frecciata contro una categoria che ha sempre onestamente pagato le tasse, che ha una pensione decorosa pagata con fior di contribuzione durante tutta la vita lavorativa, che ancora oggi paga fior di balzelli, che fa parte di quel 4,36% di contribuenti che mantengono il 46% della restante popolazione...!!!***

***(mpe)***

**QUARANTENA O ISOLAMENTO? A CIASCUNO IL SUO SUSSIDIO** da EnpamPrevidenza n.38 del 22 ottobre 2020 a cura di Gianmarco Pitzanti

Nel vocabolario delle misure anti-Covid c'è una differenza fondamentale tra quarantena e isolamento. La prima condizione dà diritto ad accedere al contributo sostitutivo del reddito erogato da Enpam, mentre l'isolamento di chi è risultato positivo al Covid-19 apre la strada all'inabilità temporanea di Quota B.

## **IL CONTRIBUTO SOSTITUTIVO**

Nei mesi scorsi sono arrivate agli uffici della Fondazione diverse domande da parte di medici e dentisti liberi professionisti per il sussidio di quarantena, accompagnate da certificati di malattia per Covid-19. Richieste che sono state, purtroppo, respinte a causa del probabile fraintendimento tra i termini isolamento e quarantena. L'Enpam, infatti, eroga un contributo sostitutivo del reddito di 82,78 euro al giorno a chi è stato costretto a interrompere l'attività a causa di **quarantena ordinata dall'autorità sanitaria**. Tale chiarimento è coerente a quanto emerge dalla **circolare** del ministero della Salute del 12 ottobre, che specificando la differenza tra i termini *isolamento* e *quarantena*, aiuta a distinguere le due situazioni diverse. Secondo il documento infatti: “L'isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 – si legge nel testo – si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione”.

La **quarantena**, invece, secondo il documento del ministero della Salute, “si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi”. Seguendo questa logica, per gli iscritti che sono risultati positivi, e quindi **messi in isolamento**, si apre (dopo il 31 giorno) la strada dell'**inabilità temporanea di Quota B**.

## LE NOVITÀ DELLA CIRCOLARE

Un'altra novità contenuta nel documento ministeriale riguarda i motivi della messa in quarantena e i tempi per "uscirne".

Nel particolare, la quarantena riguarda le persone che hanno avuto un **contatto stretto con un caso di positività confermato e identificato dall'autorità sanitaria**. In caso di contatto stretto per i camici bianchi si aprono due possibilità: un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno. Per esemplificare la questione, è bene distinguere lo stato di quarantena in assenza di positività, che dà diritto al sussidio Enpam, dallo stato di positività al Covid-19 che invece è considerato malattia.

## ECCEZIONE

Viene trattato come un caso di quarantena anche chi, non essendo positivo al Covid-19, deve isolarsi dalla comunità per eventuali altri motivi stabiliti dalle autorità (es: quando si rientra da determinati paesi e si è isolamento forzato in attesa del tampone).

## COME FARE DOMANDA

Per poter ricevere il sussidio di quarantena è indispensabile allegare alla richiesta un documento del proprio medico di famiglia o dell'autorità sanitaria in cui sia indicato esplicitamente il periodo in cui è valida la misura di prevenzione. La domanda andrà presentata alla fine del periodo di quarantena e quindi di assenza dal lavoro. Il modulo per fare domanda è disponibile **qui**: <https://www.enpam.it/moduli/sussidio-sostitutivo-del-reddito-per-lepidemia-coronavirus/>.

### Le tutele per Medici e Dentisti affetti da Covid-19 o in quarantena

	Malattia (tutti i casi in cui si è positivi al Covid-19)	Quarantena ordinata dall'autorità sanitaria (non positivi al Covid-19)	Note
Dipendenti pubblici	La retribuzione viene mantenuta.	La quarantena è stata pianificata a ricovero ospedaliero, dunque la retribuzione viene mantenuta.	Fonti: Ccnl.
Medici di medicina generale, di continuità assistenziale, emergenza territoriale	Per i primi 30 giorni interviene la polizza per malattia stipulata da Enpam (ma pagata dagli interessati con una trattenuta sul compenso); dal 31° giorno interviene l'Enpam.	Enpam ha chiesto che il Servizio sanitario nazionale si faccia carico degli oneri di sostituzione o del mancato guadagno di tutti i medici in regime di convenzione, al pari di quanto accade con i dipendenti. Qualora i medici dovessero subire gli oneri di sostituzione o i mancati guadagni, Enpam ha previsto un'indennità giornaliera.	L'indennità Enpam per quarantena è stata introdotta dal Cda Enpam con delibera del 13 marzo 2020.
Pediatrati di libera scelta	Per i primi 30 giorni interviene la polizza per malattia eventualmente stipulata dai singoli interessati; dal 31° giorno interviene l'Enpam.	Enpam ha chiesto che il Servizio sanitario nazionale si faccia carico degli oneri di sostituzione o del mancato guadagno di tutti i medici in regime di convenzione, al pari di quanto accade con i dipendenti. Qualora i medici dovessero subire gli oneri di sostituzione o i mancati guadagni, Enpam ha previsto un'indennità giornaliera.	L'indennità Enpam per quarantena è stata introdotta dal Cda Enpam con delibera del 13 marzo 2020.
Liberi professionisti	Per i primi 30 giorni interviene la polizza per malattia eventualmente stipulata dai singoli interessati; dal 31° giorno interviene l'Enpam.	Enpam erogherà il sussidio sostitutivo del reddito come previsto nei casi di calamità naturale (82,78 euro al giorno).	È stato pubblicato un modulo specifico per la situazione Covid-19.
Specialisti ambulatoriali	Se a tempo indeterminato: la retribuzione viene mantenuta per i primi 180 giorni; Enpam interviene dal 181° giorno. Se a tempo determinato: Enpam interviene dal 1° giorno di assenza sino a quando il medico ha diritto a conservare l'incarico senza compenso.	Enpam ha chiesto che il Servizio sanitario nazionale si faccia carico degli oneri di sostituzione o del mancato guadagno di tutti i medici in regime di convenzione, al pari di quanto accade con i dipendenti. Qualora i medici dovessero subire gli oneri di sostituzione o i mancati guadagni, Enpam ha previsto un'indennità giornaliera.	L'indennità Enpam per quarantena è stata introdotta dal Cda Enpam con delibera del 13 marzo 2020.
Specialisti esterni	Per i primi 30 giorni interviene la polizza per malattia eventualmente stipulata dai singoli interessati; dal 31° giorno interviene l'Enpam.		

Ultimo aggiornamento: 22 ottobre 2020





FEDER.S.P.E.V.  
**FEDERAZIONE NAZIONALE SANITARI PENSIONATI E VEDOVE  
Il Presidente Nazionale**

00192 Roma – Via Ezio 24 – Tel.: 063221087 – fax: 063224383

Sito Internet: [www.federspev.it](http://www.federspev.it) – e mail: [federspev@tiscali.it](mailto:federspev@tiscali.it)

**COMUNICATO STAMPA**

**RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA':  
SCONCERTANTE DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

La Corte costituzionale ha ritenuto “ragionevole e proporzionato” il “raffreddamento della perequazione” delle pensioni oltre un certo importo (4 volte il minimo INPS) per il triennio 2019- 2021 (di cui alla legge n. 145/2018), giudicandolo, pertanto, “legittimo”.

Come responsabile nazionale della CONFEDIR e della FEDER.S.P.eV. **osservo, invece, che non può esserci alcuna ragionevolezza, né proporzionalità:**

- **nel “raffreddare” la perequazione solo di alcune pensioni** (circostanza intervenuta in 11 degli ultimi 14 anni), garantendo da ultimo (L. 145 anzidetta) una rivalutazione al 100% per le pensioni fino a 4 volte il minimo INPS e solo del 40% dell’indice ISTAT per le pensioni più penalizzate (quelle oltre 9 volte il minimo);
- **far finta di “non vedere” i contenuti degli articoli 36 e 38 della Costituzione vigente**, sconfessando platealmente, peraltro, decine di precedenti sentenze dello stesso Organo su analoga materia, in particolare la sentenza n. 70/2015;
- **umiliare le più che motivate argomentazioni di numerosi Tribunali e Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti**, che hanno sollevato la questione di legittimità, e migliaia di pensionati ricorrenti penalizzati;
- **nell’affermare implicitamente**, con la sentenza in oggetto, **che i criteri di perequazione delle pensioni, di cui alle leggi precedenti 388/2000 o 147/2013 (già peggiorativa) dovessero essere privi di ragionevolezza e proporzionalità.**

**Quanto, poi, alla presunta “legittimità” del cd “contributo di solidarietà” per il quinquennio 2019-2023** a danno delle pensioni di importo superiore ai 100.000 €. lordi/annui, oltre all’evidente illegittimità di una norma che travalica l’orizzonte triennale delle leggi di bilancio dello Stato, come **può non inquietare:**

- il fatto che, in questo caso, una stessa categoria di pensionati venga “espropriata” (non importa se per 3 o 5 anni) di una quota della pensione già maturata e riconosciuta e, contemporaneamente, venga penalizzata anche da un non corretto e discriminante meccanismo di indicizzazione della pensione in godimento;
- il fatto che, in questo caso, non siano calpestati solo gli articoli 36 e 38 della Costituzione vigente, ma anche almeno gli artt. 3 e 53.

Quanto sopra premesso e considerato, viene da chiedersi se ai Giudici costituzionali non interessino tanto i principi della nostra Carta, ma solo in quale misura e per quanto tempo i principi stessi possano essere disattesi e derogati, non avvedendosi neppure della contraddizione interna a questa ultima pronuncia. Sorge spontanea la domanda se la Consulta sia l’organo “super partes” che dovrebbe essere in materia di principi e diritti costituzionali.

Ma rimandiamo ogni definitiva considerazione alla lettura della sentenza quando sarà pubblicata.

Dopo tale pubblicazione decideremo come “orientare” il contenzioso pendente al fine di valutare anche la possibilità, esperiti i rimedi nazionali, di **adire eventualmente la giustizia europea** (CEDU e/o Corte di Giustizia).

Prof. Michele Poerio  
Segretario generale CONFEDIR  
Presidente nazionale FEDER.S.P.eV.

Handwritten signature of Michele Poerio in purple ink.